

Cof-a

ceda. 30.850/06

11/07

n. R.G. 229355/2004

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione lavoro

Il giudice designato, dott.ssa Elena Boghetich, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 229355/2004 R.G.,

TRA

Provincia di Cosenza, in persona del Presidente pro tempore, elett.te dom.ta in Roma, Via Magliano Sabina, 24, nello studio dell'Avv. Maria Gentile, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Gentile, legale dell'Ente per delibera n.536 del 2.12.2004

opponente

E

INPGI - Istituto Nazionale di Previdenza del Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola", elett.te dom.to in Roma, Via Nizza, 35, presso il servizio legale dell'ente, rappresentato e difeso dall' Avv.to Gavina Maria Sulas per delega a margine del decreto ingiuntivo opposto

opposto

NONCHE'

INPDAP, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via S. Croce in Gerusalemme, n.55, presso lo studio dell'avv.Flavio Urso che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria

Interveniente

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo per mancato pagamento di contributi

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso per ingiunzione l'INPGI chiedeva al Tribunale di Roma di emettere decreto ingiuntivo nei confronti dell'Amministrazione provinciale di Cosenza per un importo pari a € 46.479,00, oltre l'ulteriore somma dovuta dal 1.9.2004 al saldo, per il primo semestre 2004 a titolo di omessi contributi e relative somme aggiuntive per le giornaliste

Il Tribunale di Roma emetteva ingiunzione l'8.10.2004.

Avverso tale decreto, faceva tempestiva opposizione l'opponente in epigrafe, eccependo, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva (dovendo, l'Inpgi, richiedere le somme all'Inpdap, presso il quale i versamenti contributivi erano stati effettuati), e rilevando la mancanza, nelle mansioni svolte delle due dipendenti e del requisito tipico dell'attività giornalistica consistente nell'apporto creativo ed

intellettuale. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo. Nessuna domanda veniva spiegata nei confronti dell'Inpdap.

Costitutosi il contraddittorio, l'Inpgi richiamava la normativa vigente per gli Uffici stampa delle amministrazioni pubbliche (legge n.150/2000 e DPR 422/2001), rilevando la valenza giornalistica, sia per presunzione sia per effettivo svolgimento, dell'attività espletata dalle dipendenti e chiedeva il rigetto del ricorso.

Nel corso dell'istruttoria, si è proceduto alla chiamata in causa dell'Inpdap, all'escussione di testimoni.

Costitutosi l'Inpdap, l'ente ha rilevato la propria buona fede nella riscossione dei contributi versati dall'Amministrazione a favore delle dipendenti ed ha chiesto dichiararsi irripetibili le somme percepite a fini contributivi.

All'odierna udienza - esaurita la discussione (avanti a giudice diverso da quello originariamente designato e trasferito ad altro ufficio) - la causa è stata decisa.


MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'Amministrazione opponente va rilevato che, titolare, dal lato passivo, del rapporto giuridico contributivo è solamente il datore di lavoro, non altri soggetti. L'obbligo di versare i contributi previdenziali sorge come diretta conseguenza dello svolgimento di attività lavorativa da parte dei soggetti protetti. Pertanto, posto che l'ente previdenziale (Inpgi) agisce per ottenere il versamento dei contributi relativi a due dipendenti dell'Amministrazione opponente (), il debitore dell'obbligazione contributiva non può che essere il datore di lavoro, l'Amministrazione per l'appunto. In caso di accertamento della sussistenza del debito nei confronti dell'ente previdenziale dei giornalisti l'Amministrazione potrà ricorrere agli strumenti giuridici predisposti dall'ordinamento per ripetere le somme erroneamente versate (art. 2033 c.c.), che non ha ritenuto di azionare nel corso del presente giudizio (non vi è estensione nei confronti dell'Inpdap, della domanda tesa alla ripetizione dei contributi versati).

Nel merito, la legge n.150 del 2000 prevede l'obbligo, per gli enti pubblici, di adibire negli Uffici Stampa personale giornalistico iscritto all'Albo professionale. Va rammentato, inoltre, che l'art. 76 della legge n.388 del 2000 ha esteso la copertura assicurativa dell'Inpgi altresì ai giornalisti pubblicitari.

Dalla documentazione prodotta dall'Inpgi risulta che la dipendente lavorava, quantomeno dal 2000, presso l'Ufficio Stampa dell'Amministrazione provinciale (cfr. delibere della Provincia nn. 38 del 5.4.2000 e 54 del 26.9.2000, docc. 6 e 7 fascicolo Inpgi). Risulta, inoltre, che la dipendente ha iniziato la propria attività lavorativa presso l'Ufficio Stampa dell'ente provinciale in data 16.9.2002 (atto di trasferimento del 16.9.2002, doc. 10 fascicolo Inpgi).

Parte opponente non contesta l'inserimento delle due dipendenti presso il proprio Ufficio Stampa né la loro qualità di pubblicista () e giornalista (). Osserva, peraltro, che le stesse hanno svolto, nell'ambito delle loro funzioni, rispettivamente, di collaboratore C2 e di funzionario D4, attività rivolta esclusivamente alla "selezione e raccolta della stampa, note, circolari, interviste e quant'altro sia ritenuto utile per l'Ente".




Invero, la documentazione prodotta dall'Inpgi dimostra che entrambe le ricorrenti hanno svolto attività di valenza giornalistica, connotando – secondo quanto afferma la Suprema Corte - lo svolgimento dei compiti affidati con quel tipico elemento della creatività che consente ai giornalisti/pubblicisti di raccogliere, elaborare e diffondere notizie secondo la loro sensibilità e formazione culturale (cfr. Cass: n.4547/1990, n.552/1988, n.1216/1987). Le due copie della rivista mensile "la Provincia di Cosenza" prodotte dall'Inpgi (dicembre 2003 e marzo 2004), ove sono presenti articoli elaborati e sottoscritti da entrambe le dipendenti, dimostrano chiaramente l'attività di elaborazione delle notizie effettuata dalle stesse dipendenti (si noti, infatti, che non tutti i brani riportati all'interno di ciascun articolo sono posti tra virgolette, ad evidenziare la paternità della frase). L'elaborazione periodica di articoli per tale rivista è stata confermata da alcuni testimoni (teste (quale informatore). La prova testimoniale ha consentito di verificare, inoltre, che l'attività delle due dipendenti consisteva nell'organizzazione di conferenze stampa o incontri stampa tra i giornalisti e le diverse cariche istituzionali dell'ente territoriale (Presidente, Consiglieri, Assessori), nella moderazione, in rappresentanza della Provincia, di convegni, nell'assistenza agli organi istituzionali durante i colloqui con singoli esponenti di organi di stampa, e, soprattutto, nella elaborazione di comunicati, inoltrati ai diversi quotidiani, concernenti lo svolgimento delle attività della Provincia (Consiglio provinciale) o le iniziative dalla stessa intraprese (testi in parte quale informatore).

In ordine ai testimoni va rilevato che il dipendente è stato sentito in sede di libero interrogatorio, ex art. 421, comma 3, c.p.c., considerato il prevalente e più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale *"nel giudizio tra datore di lavoro ed istituti previdenziali o assistenziali avente ad oggetto il pagamento di contributi, qualora sorga contestazione sull'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, con conseguente necessità di preliminarmente accertamento di detto rapporto quale presupposto dell'obbligo contributivo, la posizione che il lavoratore assume in detto giudizio determina la sua incapacità a testimoniare; tuttavia, ciò non esclude che il giudice possa, avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 421 cod. proc. civ., interrogarlo liberamente sui fatti di causa"* (cfr. Cass. nn. 12729/2006, 7661/1998; cfr, peraltro, nel senso della piena capacità a testimoniare, Cass. n.15745/2003); va osservato, inoltre, che le dichiarazioni dei testimoni presentano diversi profili di contraddittorietà, essendo particolarmente descrittive con riguardo a determinati aspetti non specificamente attinenti all'oggetto del contendere (cfr. la analitica esposizione della carriera della e la minuziosa descrizione della composizione del personale dell'Ufficio Stampa, effettuate, rispettivamente, dai due testimoni) e assolutamente scarse di contenuto con riferimento ai compiti svolti dalle due dipendenti in questione.

Alla luce delle considerazioni esposte, va confermato il decreto ingiuntivo emesso l'8.10.2004 (n. RG. 257022) nei confronti dell'Amministrazione provinciale di Cosenza, comprese le quantificazioni in esso effettuate, che non sono state contestate da parte opponente.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 3.339,00, di cui € 1.905,00 per onorari e € 1.063,00 per diritti. Spese compensate tra ente opponente e Inpdap.

P.Q.M.




definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma l' 8.10.2004 (n.R.G. 257022).
Condanna l'Amministrazione opponente a rimborsare le spese di lite all'Inpgi, liquidate in complessivi €3339,00, di cui € 1.905,00 per onorari e € 1.063,00 per diritti.
Compensa tra Amministrazione opponente e Inpdap le spese di lite.

Roma, 21.11.2006

IL CANCELLIERE B.3
Grazia Bentivenga

IL GIUDICE

Dr.ssa Elena BOGHETICH



Depositate in Cancelleria

Roma, li - 3 GEN 2007



IL CANCELLIERE

CANCELLIERE B.3
Grazia Bentivenga

V° PER AUTENTICA

Roma, li - 9 LUG. 2007



IL CANCELLIERE

